

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"A.L.P.HA. ASSOCIAZIONE LIBERA PORTATORI HANDICAP IMPRESA SOCIALE ETS"

ART. 1 DENOMINAZIONE - DURATA

- 1.1 La associazione è denominata: "A.L.P.HA. ASSOCIAZIONE LIBERA PORTATORI HANDICAP IMPRESA SOCIALE ETS" .
- 1.2 La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 2 OGGETTO

2.1 L'associazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale sull'intero territorio nazionale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

2.2 La associazione ha per oggetto

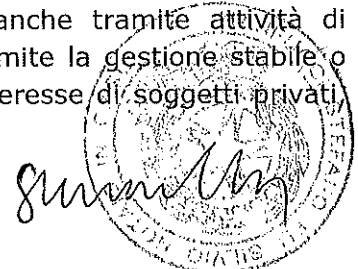
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie aventi ad oggetto la cura, l'assistenza e il sostegno delle persone portatrici di handicap fisico, psichico e con disagio mentale, anche temporaneo, al fine di migliorare le condizioni di vita dei soggetti svantaggiati.

L'Associazione si propone, in aggiunta alle prestazioni già erogate dagli enti locali, di fornire ai soggetti svantaggiati servizi di vantaggio comune e servizi di vantaggio personale, percepiti come vantaggi comunitari.

L'associazione può svolgere tutte le attività di carattere economico, sociale e finanziario a favore dei soggetti portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, malati psichiatrici, di ludopatia e dipendenze in genere, minori ed anziani giovani in condizioni di disagio sociale, donne oggetto di violenza e bisognose di protezione e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione nell'osservanza dei principi di mutualità, solidarietà, rispetto della persona, democraticità, associazionismo.

L'associazione potrà assumere l'ufficio di tutore di soggetti interdetti, di curatore di inabilitati, nonché di amministratore di sostegno nel rispetto delle regole imposte dal C.C..

L'associazione persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana dei soggetti svantaggiati come pure all'integrazione nella società e nel modo del lavoro dei portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, malati psichiatrici, di ludopatia e dipendenze in genere, minori ed anziani, giovani in condizioni di disagio sociale, donne oggetto di violenza e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione e bisogno, attraverso l'erogazione e la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, attraverso collaborazioni a vario titolo con soggetti pubblici e privati dalle finalità comuni, tramite l'elaborazione di progetti mirati da concepire e fornire anche tramite attività di consulenza, formazione, collaborazione e marketing, come pure tramite la gestione stabile o temporanea di strutture ove si svolgano i menzionati servizi nell'interesse di soggetti privati.



imprese e non, enti pubblici quali comuni, province, regioni, aziende sanitarie anche per conto di soggetti giuridici terzi, pubblici e privati, dalle finalità comuni anche tramite gli strumenti forniti dalla legge e dal c.c..

L'associazione può svolgere attività di promozione, organizzazione, gestione di corsi di formazione professionale, simposi, convegni tematici come pure pubblicarne i relativi atti promuovendo in ogni modo la ricerca scientifica nei settori di riferimento a tutela della cura di soggetti portatori di handicap o in stato di disagio psichico e bisogno come sopra precisati anche per conto terzi siano essi soggetti pubblici o privati.

ART. 3 SEDE

3.1 La associazione ha sede in Pesaro, via Federici s.n.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

ART. 4 SOCI

4.1 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini, gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

4.3 I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

A) Soci ordinari, che partecipano alla vita associativa in tutte le sue forme ed hanno voto deliberativo;

B) Soci onorari, nominati dal Consiglio Direttivo alla luce di particolari benemerienze; non sono tenuti a versare alcuna quota e non hanno obbligo di partecipazione alle assemblee; non hanno diritto di voto.

ART. 5 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

5.1 L'adesione all'Associazione quale socio ordinario comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

5.2 Tutti i soci ordinari hanno diritto di partecipazione alle varie istanze direttive dell'Associazione, ma per partecipare alle votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età. I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere l'autorizzazione del genitore che esercita la potestà; questi, pur non essendo responsabili delle scelte, dei programmi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno diritto ad un voto consultivo e non deliberativo. La partecipazione dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del sodalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad aumentare continuamente la partecipazione e la democrazia interna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nella realtà sociale esterna.

ART. 6 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

6.1 Per essere ammessi a socio, è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle seguenti modalità e Indicazioni:

A) Indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di nascita o data di costituzione, professione, residenza o sede, codice fiscale o partita iva;

B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7 - DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

7.1 Il Consiglio Direttivo valuta l'assenza di carichi pendenti ed il possesso in capo al richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'ammissione di nuovi soci.

7.2 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiuto, lo stesso dovrà essere motivato.

7.3 In questo ultimo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria dovrà pronunciarsi nella successiva seduta.

ART. 8 - RECESSO DEI SOCI

8.1 Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta, la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla data di convocazione del Consiglio direttivo.

8.2 Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualunque titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

9.1 I soci sono tenuti:

- A) al pagamento della quota sociale relativa alla propria categoria di appartenenza, qualora deliberata dall'Assemblea;
- B) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali-
- C) alla partecipazione alle attività dell'Associazione.

ART. 10 - ESCLUSIONE DEI SOCI

10.1 Il socio può essere escluso per i seguenti motivi:

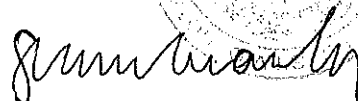
- A) quando non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni validamente adottati e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- B) quando si renda moroso nel pagamento delle quote sociali deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15 giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo;
- C) quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione.

10.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

10.3 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione.

10.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

10.5 Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui all'art. 25 del presente Statuto, oppure, in via alternativa, ricorrere contro il



provvedimento nella prima assemblea ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adito.

ART. 11 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

11.1 Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Associazione.

11.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

11.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435- bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli utenti potranno nominare almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo ove esso assuma forma di organo pluripersonale.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e il *bilancio sociale*;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 30 (trenta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 3 (tre) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

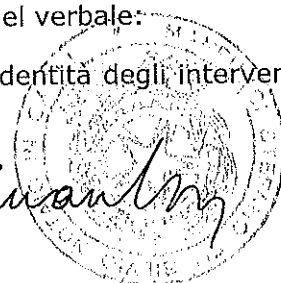
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;



b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati .

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART.14 CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione; esso è composto da un numero di componenti da tre a sette, purché in numero dispari, a scelta dell'Assemblea.

14.2 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

14.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rimborsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziative deliberate, se opportunamente documentate.

14.4 I componenti il Consiglio direttivo devono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, ed in particolare:

(i) non devono avere carichi pendenti,

(ii) devono essere in possesso di una comprovata pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione,

(iii) non devono essere portatori di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente, e fissa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali consiglieri in ordine all'attività programmata.

15.2 I componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci, o rappresentanti di persone giuridiche socie.

15.3 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato all'Assemblea.

15.4 Il Consiglio direttivo, tra l'altro:

- stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formalizza le proposte per la gestione dell'associazione;
- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'esclusione dei soci;
- propone l'importo annuale delle quote sociali;
- elabora il bilancio che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale.

15.5 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

15.6 L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procuratori "ad negotia", direttori, mandatarî in genere anche non membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti, determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.

15.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale o un Segretario Generale.

15.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzioni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assemblea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio direttivo a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

15.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto di chi presiede.

15.10 Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 16- IL PRESIDENTE

16.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì ai consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.

16.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

16.3 Il Presidente coordina il Consiglio direttivo nella predisposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'approvazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.

ART. 17 - IL VICEPRESIDENTE

17.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 18 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

18.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, anche in forza della qualifica di impresa sociale ente del terzo settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e del Sindaco, nonché il Libro dei soci.




ART. 19. IL TESORIERE

19.1 Il Tesoriere, se nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.

ART. 20- ORGANO DI CONTROLLO

20.1 L'Assemblea dell'Associazione nomina un Organo di controllo monocratico in persona di un Sindaco avente i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. Il Sindaco dura in carica tre esercizi, deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, ed in particolare:

(i) non deve avere carichi pendenti,

(ii) deve essere in possesso di una comprovata-pluriennale esperienza nei settori di attività dell'associazione,

(iii) non deve essere portatore di interessi contrastanti con lo scopo dell'associazione.

20.2 Il sindaco vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

20.3 Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal sindaco.

20.4 Il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

20.5 Il sindaco partecipa di diritto alle adunanze della Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

ART. 21 . PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dai proventi dell'attività svolta, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione del valore di euro 15.000,00, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la

sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

ART. 22. BILANCIO

22.1 L'Associazione annualmente redige il bilancio.

Esso fotografa l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo.

22.2 Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione degli associati e di tutti coloro che abbiano motivati interessi alla loro lettura.

22.3 L'Associazione deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.



22.4 L'Associazione deve, inoltre, depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore di cui alla normativa vigente, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

ART. 23. AVANZI DI GESTIONE

23.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

23.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

23.3 L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto dall'art. 3 del D.lgs. n.112/2017, che qui si intende, in quanto compatibile, integralmente richiamato e trascritto.

ART.24 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

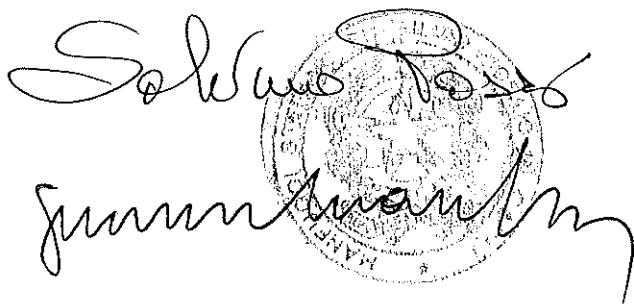
24.1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la cessione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per scioglimento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni del codice civile e, in quanto compatibile, all'art.12 del D. Lgs. n.112/2017.

ART.25. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Pesaro.

ART.26 – NORME DI RINVIO

26.1 Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I[^] del Codice Civile, e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V[^] del Codice Civile, nonché alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n.112/2017 e D. Lgs. n.117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Solene Rosso' and the bottom signature is 'Gianni Mani'. Overlapping the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text 'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZE ECONOMICHE E SOCIALI' around the perimeter and 'SEGRETERIA' at the bottom. In the center of the stamp, there is a date '12/12/2017' and some other illegible markings.

La presente copia, composta di fogli, è conforme al suo originale
conservato nei miei rogiti e si rilascia per uso
Cagli, li